

Massimario di giurisprudenza civile (a cura della redazione)

Cass. Sez. I 13 luglio 2017, n. 17343 ord. - Didone, pres.; Ferro, est. - Via Lattea Società agricola s.r.l. (avv. Mandara) c. Fallimento Via Lattea Società agricola s.r.l. (Cassa con rinvio App. Napoli 16 maggio 2011)

Agricoltura e foreste - Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Impresa agricola - Organizzazione in forma societaria - Irrilevanza - Previsione statutaria dell'oggetto sociale - Irrilevanza - Indagine in concreto circa l'attività effettivamente svolta - Necessità.

Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l'organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, anche le società di capitali possono esercitare l'impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un'indagine volta a provare la natura commerciale dell'attività in concreto svolta (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. VI-I 12 maggio 2016, n. 9788 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2016.

*

Cass. Sez. I 26 giugno 2017, n. 15869 - Mammone, pres.; Doronzo, est.; Matera, P.M. (conf.) - M. (avv. Zuccalà) c. I. (Conferma App. Catania 18 giugno 2010)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - lavoratori agricoltori - Coltivatore diretto - Nozione - Fondamento - Attribuzione della relativa qualifica - Presupposti - Imprenditorialità dell'attività e prestazione di un numero minimo di giornate da parte del coltivatore - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 della legge n. 9 del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. I 9 giugno 2003, n. 9208, in questa Riv., 2004, 407, con nota di C. GATTA, *Sui requisiti per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto quale soggetto assicurato ai fini pensionistici (con particolare riferimento all'impegno lavorativo minimo annuo a tal fine richiesto).*

*

Cass. Sez. II 20 giugno 2017, n. 15268 - Matera, pres.; Crisculo, est.; Russo, P.M. (conf.) - B. (avv. Marini) c. B. (avv. Citi). (Cassa con rinvio App. Firenze 18 luglio 2011)

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Divieto di frazionamento delle unità poderali, ex art. 1, della legge n. 1078 del 1940 - Durata trentennale ex lege n. 191 del 1992 - Carattere innovativo e non interpretativo della disposizione - Conseguenze.

L'articolo unico della legge n. 191 del 1992, stabilendo che il diritto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della legge n. 1078 del 1940 ha durata trentennale dalla prima assegnazione, ha portata innovativa e non meramente interpretativa delle precedenti disposizioni, poiché modifica il regime giuridico vigente, eliminando il vincolo d'indivisibilità perpetua ed introducendo quello di durata temporanea trentennale dalla prima assegnazione, sicché gli atti di divisione del potere stipulati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 191 sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, perché contrari a norma imperativa (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. II 11 gennaio 2017, n. 212, in questa Riv., 2007, 319, con nota di A. GRASSO, *Sui vincoli di indivisibilità dei terreni della riforma fondiaria (o acquistati con agevolazioni pubbliche) e sull'opportunità, in generale, del loro mantenimento o meno per un lungo periodo.*

*

Cass. Sez. II 22 maggio 2017, n. 12846 - Petitti, pres.; Falaschi, est.; Russo, P.M. (conf.) - B. (avv. Jannarelli) c. M. (Avv. gen. Stato). (*Conferma App. Bari 2 maggio 2013*)

Agricoltura e foreste - Comunità europea - Comunità economica europea - Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) - Sanzione amministrativa pecuniaria per indebita percezione di aiuti comunitari - Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Giudicato formatosi nel giudizio per il recupero dell'IVA sulle erogazioni da restituire - Efficacia riflessa - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato formatosi nel giudizio per il recupero dell'IVA sugli aiuti comunitari da restituire, perché indebitamente percepiti, non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione, non sussistendo tra i due processi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha esclusivamente allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro, condizionato, dipendente) che, solo, legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Nella sentenza del giudizio relativo al recupero dell'IVA sulla erogazione da restituire, infatti, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato né, comunque, essa contiene un'affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza, o meno, della pretesa relativa all'IVA sull'aiuto da restituire, bensì alla commissione di un illecito, il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell'altro (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. Un. 12 marzo 2008, n. 6523, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 3, 398.

*

Cass. Sez. VI-V 17 maggio 2017, n. 12422 ord. - Iacobellis, pres.; Crucitti, est.; C. (avv. Zanasi) c. R. (*Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Bologna 10 marzo 2015*)

Imposte e tasse - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Individuazione - Conduzione diretta del fondo, in qualità di affittuario, del figlio della contribuente, proprietaria dei terreni - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Qualifica di coadiuvante, nell'impresa agricola del figlio, della contribuente - Irrilevanza.

In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio. (La S.C., cassando la decisione impugnata, ha altresì ritenuto irrilevante nel caso di specie, ai fini del godimento dell'agevolazione, la mera qualifica di coadiuvante nell'impresa agricola del figlio posseduta dalla madre, proprietaria dei terreni) (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. V 30 giugno 2010, n. 15551, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 6, 980; Cass. Sez. V 7 gennaio 2005, n. 214, in questa Riv., 2006, 176, con nota di A. ORLANDO, *Conduzione del fondo ed applicazione dell'ICI*.

*

Cass. Sez. VI-III 17 maggio 2017, n. 12394 ord. - Amendola, pres.; De Stefano, est. - M. (avv. Prota) c. T. (avv. Carena). (*Regola competenza*)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversia avente ad oggetto un terreno agricolo destinato all'allevamento di cani e gatti - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, e non a quella della Sezione specializzata agraria, ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato all'attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all'esercizio normale dell'agricoltura quale componente o fattore produttivo ad essa connessa secondo la pratica agricola e zootecnica per l'impiego della forza lavoro animale, o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame, nel ciclo produttivo agrario (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. VI-III 12 luglio 2011, n. 15333, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 7-8, 1054.

*

Cass. Sez. V 11 maggio 2017, n. 11642 ord. - Di Iasi, pres.; Stalla, est.; De Renzis, P.M. (conf.) - O. (avv. Brenciaglia) c. A. (Avv. gen. Stato). (*Conferma Comm. trib. II grado Trento 21 novembre 2011*)

Imposte e tasse - Tributi erariali diretti - Tributi anteriori alla riforma del 1972 - Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni ex art. 9 del d.p.r. n. 601 del 1973 - Qualità di coltivatore diretto - Necessità - Esclusività o prevalenza dell'attività coltivatrice - Necessità - Esclusione - Impossibilità di coltivare il fondo - Rilevanza.

In tema d'imposta di registro, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dall'art. 9 del d.p.r. n. 601 del 1973, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate, che, quindi, restano irrilevanti, a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l'impossibilità della coltivazione del fondo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato l'esercizio abituale e diretto della coltivazione da parte del contribuente, reputato precluso dallo svolgimento, ad opera del medesimo, dell'attività di assessore comunale e di gestione di società da cui, peraltro, aveva tratto redditi di ben dieci volte superiori a quelli di provenienza agricola) (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. V 17 ottobre 2014, n. 22001, in *Giust. civ. Mass.*, 2014.

*

Cass. Sez. V 28 aprile 2017, n. 10543 ord. - Di Iasi, pres.; Stalla, est.; De Renzis, P.M. (conf.) - A. (Avv. gen. Stato) c. F (avv. Troilo). (*Conferma Comm. trib. reg. Venezia 29 maggio 2012*)

Imposte e tasse - Tributi erariali diretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Tariffa - Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Produzione certificato IATP nel triennio - Entrata in vigore del d.lgs. n. 99 del 2004 in pendenza del termine - Sostituzione con qualifica IAP - Perdurante validità del termine.

In tema di imposta di registro, e con riguardo all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli, prevista dall'art. 1, nota I, parte I (nel testo applicabile ratione temporis), della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, la circostanza che - pendente il termine triennale ivi stabilito, ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e della produzione all'ufficio della documentazione attestante il possesso del requisito da parte dell'acquirente, pena la revoca dell'agevolazione - sia entrato in vigore il d.lgs. n. 99 del 2004, che ha abrogato la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), sostituendola con quella di imprenditore agricolo professionale (IAP), non esclude la perdurante possibilità di acquisire e trasmettere il «nuovo» certificato al fine di evitare la perdita del beneficio stesso, giacché l'art. 1, comma 5 ter, del citato d.lgs. espressamente stabilisce che ogni riferimento contenuto nella legislazione vigente alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve intendersi effettuato riguardo alla figura dell'imprenditore agricolo professionale (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. V 1° aprile 2003, n. 4957, in questa Riv., 2004, 645, con nota di G. DI PAOLO, *Perentorietà del termine triennale assegnato per la produzione della certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. Precisioni della Cassazione di merito alla data di scadenza del triennio.*

*

Cass. Sez. V 19 aprile 2017, n. 9842 ord. - Di Iasi, pres.; Carbone, est.; De Renzis, P.M. (conf.) - A. (Avv. gen. Stato) c. C. (avv. Da Ros). (*Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Trieste 6 dicembre 2012*)

Imposte e tasse - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Acquisto di terreni agricoli - Obbligo per il contribuente di produrre la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale - Superamento del termine di decadenza per l'adempimento - Conseguenze - Perdita del beneficio - Eccezioni - Mancata produzione non addebitabile alla propria responsabilità - Valutazione della diligenza - Circostanze concrete.

In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla legge n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non

solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. V 12 maggio 2011, n. 10406, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 5, 733.